

CXXXIX.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedi* — *Presentazione di cinque progetti di legge* — *Discussione del progetto di legge per applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette* — *Considerazioni del Senatore Pallieri, Relatore* — *Dichiarazioni del Ministro* — *Approvazione dei nove articoli del progetto* — *Interpellanza del Senatore Figoli al Ministro dei Lavori Pubblici, cui risponde il Ministro* — *Presentazione di due progetti di legge, di cui è accordata l'urgenza* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. per una spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872; 2. per l'approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce; 3. Spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali; 4. Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati; 5. Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno; 6. Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule; 7. Spesa straordinaria di lire 1,140,206. 10 per indennità dovuta a cagione di mancata esazione di dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone* — *Squittinio segreto su quattro de' progetti di legge dianzi discussi* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Camozzi Vertova di quindici giorni per motivi di famiglia, e i Senatori Audiffredi e Araldi Erizzo di quindici giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega Ministro delle Finanze, cinque progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento:

Il primo è presentato di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per spese suppletive e straordinarie pel concorso dell'Italia all'esposizione di Vienna del 1873.

Il secondo presentato di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici per spese straordinarie onde completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.

Il terzo, di concerto eziandio col Ministro dei Lavori Pubblici, per spese straordinarie occorrenti pel complemento della rete telegrafica.

Il quarto, parimenti di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, per assegno sui bilanci dal 1873 al 1876 di una spesa per costruzione di strade nazionali in Sardegna.

Il quinto finalmente per l'approvazione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1873.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e rimessi alla Commissione permanente di finanza.

Discussione del progetto di legge per l'applicazione di multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

(V. *Atti del Senato N. 120.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'applicazione di multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Si legge il progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale.....

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Poichè niuno di voi, signori Senatori, ha chiesto di parlare sul complesso del progetto di legge or sottoposto alle vostre deliberazioni, crede la Commissione di potere non senza fondamento presumere che voi concorriate nell'avviso che essa ha avuto l'onore di rassegnarvi, che sia, cioè, da accettarsi esso progetto di legge, semprechè venga eseguito nel senso che vi ha nella sua relazione indicato.

Noi stimiamo perciò pregio dell'opera, che l'onorevole Ministro delle Finanze, o l'onorevole suo collega che solo siede in questo momento nello stallo del Governo, rinnovi dinanzi al Senato le dichiarazioni di cui il primo di essi ha favorito i vostri Commissari.

Ben sappiamo che le dichiarazioni fatte in Parlamento non producono sempre l'effetto che se ne attende, e ciò avviene allorchè l'interpretazione della legge è data dall'Autorità giu-

diziaria, la quale stima talvolta doversi attenere ad altri principii d'ermeneutica legale anzi che a simili dichiarazioni. Ora però non si tratta di legge che conceda diritti od imponga doveri ai cittadini rispettivamente fra essi, ma si tratta di una legge la cui esecuzione, almeno nelle parti che formano oggetto delle dichiarazioni di cui discorriamo, spetta al Governo, tanto che quando il Ministro solennemente vi accerta che, mediante apposito regolamento o istruzioni, l'applicherà nel modo in cui noi l'abbiamo spiegata, non possiamo dubitare che venga intesa in conformità diversa da quella che si è concordata.

Le dichiarazioni di cui preghiamo il Governo, si riferiscono a quattro punti ed agli articoli 1, 3, 5 e 8; intorno a ciascuno dei quali dirò brevi parole.

Il primo punto riguarda il significato che si debba attribuire alla parola *erariale*, rispetto alla ricchezza mobile, là dove l'articolo primo dispone che la sovratassa sarà uguale alla metà dell'imposta erariale.

Quanto ai fabbricati, non può cader dubbio, giacchè l'imposta principale è 12.50 per 100 di reddito, e dovendosi ad essa aggiungere tre decimi erariali ossia 3.75, ne risulta che l'imposta erariale sui fabbricati è in totale 16.25 per 100.

Ma la cosa non è così facile in riguardo all'imposta di ricchezza mobile. Il principale è 12 per 100, poi v'ha la sovrimposta erariale di un decimo: totale 13.20. Questa non è però la sola somma che vada iscritta sul ruolo a favore dello Stato.

Mi occupo solamente dell'imposta che si stanziava sul ruolo, mentre quella che vien riscossa mediante ritenuta non può mai dar luogo a sovratassa.

Considerata quindi la composizione del ruolo, conviene avvertire che, fra le aggiunte che in esso si fanno a 13.20, v'ha quella di un centesimo di questa somma a favore dell'erario, per le spese di distribuzione.

E qui giova rammentare d'onde provenga questo centesimo. La legge 14 luglio 1864, nell'introdurre l'imposta di ricchezza mobile, stabilì, in aumento così del principale come delle sovrimposte, un'addizionale del 4 per 100 a titolo di spese di distribuzione e di riscossione. Il prodotto di questo 4 per 100 fu dal regolamento per l'esecuzione di quella legge diviso

in 16 sedicesimi, uno dei quali venne assegnato alla Provincia, tre al Comune, quattro allo Stato, e gli altri otto al Comune o allo Stato, secondo che l'uno o l'altro provvedesse alla riscossione. Ma questi ultimi otto sedicesimi, attivata la legge 29 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, più non poterono essere portati sul ruolo, ove furono surrogati dall'aggio dell'esattore e del ricevitore. Rimase adunque unicamente il 2 per 100 destinato alle spese di distribuzione, e rimase ripartito nella conformità dianzi indicata, cioè 1 per 100 a vantaggio dello Stato, e l'altro 1 per 100 a vantaggio del Comune e della Provincia, per un quarto a questa e per tre quarti a quello.

A 13.20 pertanto si aggiunse sul ruolo un centesimo erariale di questa medesima somma, ossia 0.132, e però vi s'inscrive a favore dello Stato, in totale, 13.332.

Ora si tratta di vedere se per imposta erariale di ricchezza mobile si debba intendere 13.20 ovvero 13.332.

La Commissione non ha esitato a pronunciarsi nel primo senso. Essa non può considerare qual parte dell'imposta il centesimo di cui si ragiona. Ed invero non è che dopo determinata l'imposta, che viene a questa applicato il centesimo per le spese di distribuzione. Nemmeno nell'esecuzione della precitata legge 20 aprile 1871 non fu ritenuto come avente natura e carattere d'imposta, essendosi prescritto che, nè sovr'esso, nè sopra l'altro, assegnato al Comune ed alla Provincia, non è dovuto aggio nè all'esattore nè al ricevitore. Ma, quel che più monta, se la sovratassa si è stabilita a risarcimento del danno che dalla mancata od inesatta denuncia ridonda alla Finanza, egli è chiaro che nel commisurare essa sovratassa non si debbe aver riguardo al centesimo che ha per oggetto di sopperire alle spese occorrenti per la distribuzione dell'imposta, ossia per le operazioni necessarie alla formazione del ruolo, alle quali spese evidentemente non danno luogo i redditi non denunziati.

Laonde, nella compilazione del prospetto comparativo che sta a pagine 6 e 7 della nostra relazione, abbiamo fatto i calcoli ritenendo in 13.20 l'imposta erariale di ricchezza mobile. Abbiamo poi comunicato questo prospetto al signor Ministro delle Finanze, chiamando specialmente la sua attenzione sulla base della

misura della sovratassa, ed il signor Ministro ci rispose che riconosceva la perfetta esattezza di quel documento. Siamo conseguentemente, intorno alla prima questione, col signor Ministro pienamente d'accordo.

Passo al secondo punto, che concerne l'articolo 3.

È qui da premettere che nell'articolo 1 è detto in modo assoluto che s'incorre in sovratassa ogniquale volta vi sia differenza fra il reddito accertato e il reddito denunziato. È ciò stabilito in termini generali e recisi e senza riserva. Pur nondimeno a questa disposizione l'articolo 3 fa un'eccezione, e tale un'eccezione che per la sovratassa relativa ai fabbricati diventa regola, eccezione però che non apparisce espressamente dalle parole in cui è concepito quest'articolo 3, ma che tuttavia vuol essere riconosciuta come necessaria conseguenza dell'altra eccezione ivi espressamente formolata e che ha tratto alla misura della sovratassa.

Quest'ultima eccezione consiste nel doversi, per l'inesatta denuncia dei redditi contemplati nell'articolo 3, la sovratassa misurare, non più sulla imposta gravante la differenza fra il reddito accertato e il reddito denunziato, come si legge nell'articolo 1, ma si bene sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito accertato ed il reddito denunziato aumentato del terzo. Veramente nell'articolo 3 sta scritto: « differenza fra il reddito dichiarato aumentato del terzo ed il reddito accertato; » laddove, per proprietà e precisione, la formola avrebbe dovuto essere espressa nel modo in che io l'ho ora enuncata. Non mi arresto però, come non mi sono arrestato nella relazione, a questa nè ad altre minori inesattezze onde formicola il disegno di legge in discussione, massime che qui egli è manifesto che non si volle prescrivere il deffalco di una quantità maggiore, qual è il reddito accertato, da una quantità minore, qual'è il reddito dichiarato.

Ciò posto, la sovratassa, per riguardo ai redditi così della ricchezza mobile incerti e variabili come dei fabbricati, essendo uguale alla metà dell'imposta dovuta sulla differenza fra il reddito accertato ed il reddito denunziato aumentato del terzo, ne segue che non s'incorre in sovratassa ove tale differenza sia uguale o inferiore a zero, e che vi s'incorre allora soltanto che questa differenza è maggiore di

zero, ossia quando la detrazione dei quattro terzi del reddito denunziato dal reddito accertato dà per risultato una quantità positiva, vale a dire quando il reddito denunziato è inferiore ai tre quarti del reddito accertato.

Dunque nella denuncia dei redditi in discorso è ammessa la tolleranza del quarto del reddito accertato. Ed anche intorno a ciò il signor Ministro conviene con la Commissione.

In ordine al terzo punto, vuolsi notare che per l'articolo 5, notificata al contribuente la sovratassa, gli viene aperto l'adito al Tribunale, *senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica*; le quali ultime parole hanno d'uopo di qualche spiegazione.

Non è lecito di certo ad esse attribuire il significato, che, avuta notificazione della sovratassa, possa contro questa il contribuente ricorrere per lo stesso oggetto e per le stesse quistioni sia all'Autorità giudiziaria sia a l'Autorità gerarchicamente superiore all'Agente finanziario, e sottopor loro la risoluzione degli stessi reclami: imperocchè in ogni ben ordinato Governo è regola fondamentale la separazione e la reciproca indipendenza dei poteri amministrativo e giudiziario.

Tutti sanno, del resto, che ogni controversia è di cognizione o dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità amministrativa, e che, se la competenza è amministrativa, non è giudiziaria, e, se è giudiziaria, non è amministrativa, poichè l'una esclude necessariamente l'altra, e sarebbe assurda l'idea della coesistenza delle due competenze ad un tempo.

Nè alcuna confusione in materia di giurisdizione potè voler produrre il signor Ministro delle Finanze, profondo conoscitore e scrupoloso osservatore dei principii costituzionali, quando, nel corso della discussione di questo schema di legge in altr'aula, propose all'articolo 5 l'aggiunta di cui sto favellando.

Lo scopo che con quest'aggiunta il signor Ministro ebbe in mira, altro non fu che quello di schiudere una via pronta, facile e punto dispendiosa ai contribuenti che abbiano da reclamare per errori materiali. Di fatto è assai spedito per tal caso una disposizione conforme a quella in vigore rispetto ai ruoli delle imposte dirette, secondo la quale possono i contribuenti ricorrere all'Intendente di Finanza per gli errori materiali incorsi ne' ruoli stessi, ed ottenerne in tal guisa la rettificazione, senza

d'uopo delle tante formalità e spese che occorrono per adire il tribunale civile. Il medesimo quindi avrà luogo, in forza di quest'articolo 5, per gli errori materiali che si riscontrino nella liquidazione della sovratassa.

Ond'è che manifesta si appalesa la differenza tra il ricorso all'Autorità giudiziaria ed il ricorso in via gerarchica all'Intendente di Finanza, concernendo l'uno il merito, e l'altro la materialità della liquidazione.

Vengo infine al quarto ed ultimo punto.

L'articolo 8 dispone che la presente legge si applica anche ai casi passati non peranco definitivamente giudicati o transatti. Ma questa è massima di diritto che ha luogo in riguardo alle leggi interpretative, mentre la presente legge non è per nulla interpretativa, bensì innovatrice di disposizioni legislative. Qui è mestieri attendere ai principii sanciti dagli articoli 3 e 136 del Codice penale. Giusta l'articolo 3, fra le pene stabilite dalla nuova legge e dalla precedente, s'infiggono sempre le più miti. A mente poi dell'articolo 136, la nuova legge debbe applicarsi alle pene pecuniarie nella sola parte non ancora soddisfatta.

Noi pertanto riteniamo, ed all'opinione nostra assenti il signor Ministro, che debbansi compilare ruoli speciali delle sovratasse non ancora soddisfatte e relative al corrente ed ai passati esercizi, con iscrivere sui ruoli medesimi quelle soltanto di esse in cui siasi incorso per contravvenzioni che non abbiano cessato di essere a termini della presente legge, e iscriverle nella minore delle due somme stabilite da questa legge e dalla precedente.

Tali sono i punti su cui desideriamo che sieno dal Governo rinnovate dinanzi a voi, signori Senatori, quelle dichiarazioni che già udimmo in seno della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ministro delle Finanze non ha potuto intervenire alla discussione di questa legge, perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione di altre leggi, come questa, e forse ancor più di questa importanti. Però nel commettermi di rappresentarlo presso di voi, mi ha scritto che egli era perfettamente d'accordo con la Commissione su tutte le spiegazioni e interpretazioni date agli articoli, di cui

si compone l'attuale progetto di legge. Le dichiarazioni quindi che ha fatte l'onorevole Relatore, e che si trovano già esposte nella relazione, poichè hanno già per loro il favorevole avviso del Ministro delle Finanze, io non trovo ragione di non ritenerle nella medesima maniera che furono consentite da lui.

Per mia parte aggiungerò anzi, che sono rimasto così convinto dalle ragioni esposte dall'onorevole Relatore, che comunque si tratti di materia non propriamente mia, pure, se dovessi farmi un giudizio della ragionevolezza di esse, io non potrei non accogliere quanto l'onorevole Relatore ha detto, nè potrei dir meglio o più di quello che egli ha già sostenuto sul proposito.

Comincerò dalla prima dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore, da quella che riguarda l'articolo primo, ed osservo, che l'interpretazione data dall'onorevole e Senatore Pallieri a questo articolo, corrisponde veracemente al complessivo e principale concetto di tutta la legge. Ed infatti, se il concetto di questa legge è di stabilire la sovratassa come una specie di penalità, per quelle frodi, che si volessero commettere a danno del tesoro, calcolandola sulla somma che si avea intenzione di frodare, è indubitato che sotto il nome di imposta erariale non si possa nè si debba comprendere se non quello, che costituisce l'imposta vera, ossia l'imposta principale e i decimi dell'imposta medesima, non tenendosi conto degli altri decimi che servono alla sua esazione.

In quanto all'articolo terzo, è evidente che, quando nella legge si è detto che « Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sovratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato » è evidente, dicevo, che vi si è introdotta un'eccezione alla disposizione più larga dell'articolo primo.

Secondo l'articolo 3 infatti, la sovratassa essendo misurata, pei redditi ivi contemplati, sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito accertato, ed il reddito denunziato, aumentato del terzo, ne segue che s'incorre in sovratassa allora solo quando la differenza fra il reddito accertato, e il reddito denunziato, è maggiore del quarto dello stesso reddito accertato. Ed invero, non può incorrersi in sovratassa, se non quando la differenza fra il

reddito accertato, ed il reddito denunziato, aumentato del terzo, costituisca una quantità positiva; giacchè è evidente, che non possa cadere imposta, su un zero, e tanto meno, su una quantità negativa. Non s'incorre dunque in sovratassa quando il reddito, denunziato equivalga almeno a tre quarti del reddito accertato, il che in altri termini vuol dire, che v'ha tolleranza del quarto di quest'ultimo come appunto, coi suoi calcoli dimostrava l'onorevole Relatore.

Per quel che riguarda l'articolo quinto, io credo fondata del pari l'osservazione dell'onorevole Relatore. Non saprei concepire che possano esservi due autorità, l'una amministrativa, l'altra giudiziaria, contemporaneamente chiamate a decidere sulla quistione medesima, o meglio sul lato medesimo della quistione.

Quindi egli è che io dicevo, trovar del tutto fondata l'interpretazione che all'articolo quinto dava l'onorevole Relatore, ossia che quando si tratti di errori materiali, di rettificazioni di conti, il ricorso vada all'Intendente di finanza, in via gerarchica; quando per l'opposto si tratti del merito intrinseco della controversia, ossia dell'imposta per sè, allora il ricorso sia recato dinnanzi al Tribunale, e dall'autorità giudiziaria deciso.

Intorno all'articolo 8 fra me e l'onorevole Relatore, v'è l'accordo medesimo. Anche io son d'avviso che quest'articolo non sia che la riproduzione di quel concetto generale sancito nella nostra, come in ogni altra legislazione penale di popoli civili, pel quale fra due pene stabilite da due legislazioni successive, si tenga conto solo della più mite, e quella si applichi ai fatti che non sieno stati definitivamente giudicati o risolti. E pronunziavo, o signori, questa parola, di pena, poichè nel concetto generale della pena si rinchiede tutto ciò che tende ad impedire o reprimere colla minaccia d'un male ulteriore, la trasgressione della legge. In somma a me pare che effettivamente la disposizione dell'articolo 8 sia informata, come già si notava, ai principii medesimi che han dettato gli articoli 3 e 136 del Codice penale. Mi pare però che la formola con la quale quel concetto è espresso, sia stata dettata dal proposito di non voler dare il nome propriamente di *pena* alla *sovratassa*, o per lo meno di non pregiudicare la questione.

Sicchè, o signori, s'io cominciavo col discor-

rere dell' accordo che sulle interpretazioni a darsi agli articoli di questo progetto di legge, correva già fra il mio collega, il Ministro delle Finanze, e gli onorevoli Senatori della vostra Commissione, il mio discorso non ha fatto che esprimere un voto di più, favorevole, ai concetti da essa così lucidamente esposti.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Mi fo debito di ringraziare l'onorevole Guardasigilli delle sue spiegazioni e dichiarazioni in conferma di quelle dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Nulla ho da aggiungere, salvo, in ordine all'articolo 8, che, lasciando da banda la gran questione, che non occorre di qui rinnovare, intorno alla natura delle sovratasse, l'essenziale si è che, come ho detto poc' anzi, i ruoli delle sovratasse in cui siasi già incorso ma che non siano ancora soddisfatte vengano formati comprendendovi quelle sole che tali sono secondo la presente legge, e nell'ammontare da essa stabilito, ognora che sia di somma minore della precedente.

Se in questo siamo d'accordo, come credo, la Commissione è bastantemente soddisfatta, qualunque del resto possano essere stati i motivi che abbiano indotto alcuno degli autori dell'articolo 8 a concepirlo nel tenore in cui trovasi espresso.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. Chi omette di fare la denuncia nei termini e modi stabiliti dalle leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denuncia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una *sopratassa* corrispondente alla metà dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunciato o denunziato in meno. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Non incorre nella sopratassa per omissione, chiunque abbia tralasciato di denunciare un reddito, stato precedentemente accertato, sia per denuncia già fatta, sia d'ufficio. Il passato accertamento terrà luogo della

denuncia anche agli effetti della presente legge. Conseguentemente, se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accertamento, si incorre nella sovratassa per denuncia inesatta. »
(Approvato.)

« Art. 3. Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sopratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato. »

(Approvato.)

« Art. 4. In ogni caso che la omissione venga riparata con la denuncia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, la sopratassa è dalla metà ridotta al quarto dell'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 5. La sopratassa è liquidata dall'agente dopo accertato irretrattabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, al quale dentro due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al Tribunale civile del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica.

» Le notificazioni si faranno dal serviente comunale con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio.

» I richiami per lo sperimento dell'azione giudiziale si notificheranno all'Intendente di Finanza e la persona dell'agente delle tasse. »
(Approvato.)

« Art. 6. Esaurito il procedimento, o trascorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sovratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutori dal Prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario. »
(Approvato.)

« Art. 7. La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo manuatario nel termine assegnatogli dall'av-

viso, all'agente o alle Commissioni, è dalle lire 5 a 200 ridotta da lire 5 a 50.

» A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e quanto alle società anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della legge d'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anche definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti. »

(Approvato.)

« Art. 9. Nulla è innovato all'obbligazione di denunciare i fabbricati esenti ed alla solidalità del conduttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione.

» È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

La legge sarà poi votata a squittinio segreto.

Interpellanza del Senatore Figoli.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, domando al Senatore Figoli, se insiste nel divisamento di muovergli l'interpellanza annunciata nella tornata antecedente.

Senatore FIGOLI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore FIGOLI. Io voglio pregare la gentilezza dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici a darmi qualche schiarimento, sulle condizioni in cui si trova la ferrovia ligure a ponente di Genova.

Non toccherò dei guasti lungo la linea a cielo scoperto, provenienti dalle mareggiate di tutti gli anni, ed è un lavoro che si fa e si disfà continuamente. Si piantano pali e si riempiono sacchi d'arena, per farvi passare i treni con frequenti interruzioni nella ferrovia e trasbordi.

Voglio trattenermi più lungamente intorno ad alcune gallerie, le quali a detta generale della popolazione di quelle parti, sono divenute molto pericolose; parlo di quella di Lastroni e di quella di Crevari. Quella di Lastroni ebbe la sua sentenza appena nata, purtroppo con molte vittime, ma essendo breve, si potrà più facilmente riparare.

Quella poi di Crevari, ha destato grandi timori

in quelle popolazioni, a segno tale, che si sono introdotti omnibus e vetture per fare il passaggio dalla parte di ponente e a levante e viceversa, onde evitare il transito della galleria per strada ferrata.

Fu chiamato, per ordine del Governo, l'ingegnere Sibeas, il quale visitò la galleria, e, da quanto ho potuto sapere, questi rimase molto malcontento delle condizioni della galleria medesima; anzi egli ordinò dei lavori, fece fare dei grandi fori per lo scolo delle acque, vi praticò un'armatura in legno, ma tutto questo non vale a assicurare la popolazione.

Non intendo che l'onorevole signor Ministro possa creare una galleria da un giorno all'altro; ma desidererei essere almeno assicurato che non c'è pericolo grave per chi vuole transitare in quella galleria, la quale d'altronde, sebbene non sia di una lunghezza maggiore di mille metri, viene percorsa dai treni in un tempo di 10 a 12 minuti, al buio, e al passo proprio della formica.

Se l'onorevole Ministro potesse pronunciare qualche parola tranquillante a questo proposito, la notizia farebbe buona sensazione nella popolazione; se poi il pericolo fosse grave, tanto varrebbe allora di sospendere l'esercizio della galleria, anzichè continuarla a danno di molte vite umane.

Quanto al modo con cui è tenuta in generale la linea, credo sia poco buono; i lavori dovrebbero essere solidi in modo da non essere costretti a ripararli ad ogni momento a danno dell'erario. È anche positivo che la strada è molto male tenuta e che l'esercizio è pessimo.

Io prego l'onorevole signor Ministro a volerli tranquillare relativamente alla galleria di Crevari, e naturalmente le sue parole rassicuranti toglieranno l'esitazione di quelle popolazioni, le quali preferiscono in questo momento le vetture e gli omnibus, anzichè passare per la galleria.

Sarà un timore falso; ma comunque sia, desidero che possa dileguarsi in seguito alle dichiarazioni che farà l'onorevole Ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Senato sa in quali condizioni e con quali difficoltà sia stata eseguita, e si stia eseguendo la linea ligure che passa in gran parte fra le rupi ed il mare.

Fino dal suo principio ha avuto bisogno di continue cure, di continue riparazioni; ma per verità sono poche quelle strade ferrate, se ne eccettuiamo quelle di pianura, che nei primi tempi non abbiano bisogno di riparazioni, di consolidamenti, e di miglioramenti, che solo l'esperienza dei luoghi può determinare.

Vorrei quindi che non si allarmasse di questi fatti, pressochè normali, l'onorevole Senatore Figoli, perchè non mi pare che, ogniqualvolta si mostra un inconveniente qualunque sopra una linea di strade ferrate, si debba pensare immediatamente ad abbandonarla per farne un'altra.

Io direi all'onorevole Senatore Figoli che, se volessimo entrare in questo sistema, dovremmo abbandonare non solo diversi tratti della ferrovia ligure, ma ben molti altri di parecchie fra le ferrovie italiane che trovansi in condizioni consimili a quella di cui parliamo.

Anzichè abbandonarli, bisogna cercare di consolidare nel miglior modo, questi nuovi lavori di cui parlava l'onorevole Senatore Figoli il quale si è intrattenuto principalmente intorno alla galleria di Crevari, per la quale io lo debbo rassicurare.

L'onorevole Senatore stia tranquillo che, se gli si fosse segnalato un qualche pericolo nel passaggio di questa galleria, il Governo non avrebbe mancato d'impedire il transito dei convogli entro la medesima.

Nondimeno, siccome pare che l'onorevole Senatore Figoli e quelle popolazioni si preoccupino tanto delle condizioni di quella galleria, è bene che si sappia che, fino dallo scorso inverno, a cagione delle piogge cadute, alcuni tratti di linea della ferrovia ligure di Ponente furono guasti dalle frane, e queste frane non furono poche.

Il Governo immediatamente mandò gli ingegneri della Direzione tecnica delle costruzioni e del Commissariato dell'esercizio in concorso colla Società che ha l'esercizio della ferrovia ligure, acciocchè fosse constatato il guasto ed avvisato al modo di ripararlo. Ciò che in fatti venne eseguito, facendosi risultare di ogni cosa mediante verbale.

Dopo di una tale ispezione, furono fatti non pochi lavori di ristauo, cominciando da una solida armatura che permettesse di eseguire le necessarie riparazioni, senza sospendere le

corse dei convogli. Altri lavori poi si stanno eseguendo per riparare radicalmente al male e prevenirne altri in avvenire. Se dunque furono avvertiti alcuni cedimenti nella galleria di Crevari, questi, fortunatamente, nè furono causa di disastri, nè diedero grave timore di pericolo immediato. Se ciò fosse, la Commissione dei tecnici governativi e della Società esercente avrebbe immediatamente ordinata la sospensione dei convogli.

Si riconobbe invece come indispensabile la immediata esecuzione d'importanti lavori di riparazioni e di consolidamento, e questi immediatamente incominciati proseguono alacramente.

Io ho sotto gli occhi vari rapporti, e posso assicurare l'onorevole Senatore Figoli che uno di essi, in data d'oggi 19, mi informa che i lavori progrediscono molto bene; che pericolo non vi è in nessun modo; e sono anzi lieto di poter dire che le stesse cose enunciate dall'onorevole Senatore Figoli, lo sono pure dalla persona responsabile del Governo, che ha la Direzione dei lavori.

Anzi non sarà vano che, per dileguare ogni sospetto, io dia lettura al Senato del dispaccio che ho or ora ricevuto: « In questi ultimi tempi (così mi si scrive) sonosi manifestati alcuni nuovi movimenti nella galleria di Crevari, ma senza assumere proporzioni tali da dar luogo a pericoli immediati. La galleria trovasi armata per 38 metri di lunghezza nei punti più danneggiati. Lavoro, riparazione e consolidamento progrediscono attivamente e sono già avanzati. Finora corsi-treni continuano con piena sicurezza e con precauzione. Spero, presto compiuti questi lavori che si potranno portare a compimento senza inconvenienti, nè interruzione di servizio. »

Queste sono le informazioni che vennero al Ministero, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie, cioè tanto dal Direttore delle costruzioni che da quello dell'esercizio, e non può per verun modo dubitarsi che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia voglia compromettere la sicurezza dei viaggiatori, tanto più che sono riparazioni che devono esser fatte per conto del Governo. Io ho ogni ragione di credere che queste spiegazioni saranno sufficienti a rassicurare da ogni timore l'onorevole Senatore Figoli e quelle popolazioni.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Per quanto il dispaccio dell'ingegnere Sibens, letto dall'onorevole Ministro sia poco rassicurante, nullameno io lo ringrazio delle spiegazioni che mi ha fornite, e prendo atto delle sue assicurazioni sullo stato di quella galleria, le quali varranno a rinvigorire, come ho detto poc'anzi, il coraggio di quelle popolazioni non solo, ma ben anche dei viaggiatori.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa l'interpellanza.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la facoltà al Governo di fare una concessione di una ferrovia di congiunzione tra la ferrovia Aretina e la centrale Toscana; l'altro per dar facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie.

Pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Ministro ne ha chiesto l'urgenza; interrogo il Senato se l'accorda.

Non facendosi opposizione, l'urgenza si riterrà accordata.

Approvazione per articoli di 7 progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

Do lettura del progetto.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 127.)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi da nessuno la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire quindici milioni per completare gli as-

settamenti e le riparazioni delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

» Questa spesa per lire dieci milioni verrà iscritta nel bilancio 1873 del Ministero dei Lavori Pubblici in aumento al capitolo 120 *bis* della parte straordinaria, denominato: « Assettamenti e riparazioni delle opere idrauliche in causa delle piene del 1872.

» Le rimanenti lire cinque milioni verranno stanziare in apposito capitolo, sotto identico titolo, nel bilancio 1874 dello stesso Ministero.»

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere da eseguirsi, per effetto dell'articolo precedente, sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 3. Nei bilanci attivi dello Stato saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per opere idrauliche di seconda categoria. »

(Approvato.)

La votazione di questo progetto si rimanda allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Se ne dà lettura.

(V. *infra* e *Atti del Senato* N. 129.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Art. 1. È approvata l'unita convenzione conchiusa in Genova il 17 gennaio 1873, tra il Governo del Re e quel Municipio, in aggiunta alla precedente convenzione conclusa fra le parti medesime nel 19 maggio 1870, ed approvata con legge 31 dicembre 1870, n. 6177, per l'alienazione al Municipio medesimo dell'Arsenale marittimo e sue adiacenze, e del cantiere della Foce. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In conformità dei termini fissati per le rate dei pagamenti della somma di lire 7,000,000 coll'interesse del 5 per cento, dovuta al Municipio di Genova in corresponsività della pattuita cessione, verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio attivo delle finanze per gli esercizi dal 1873 al 1892 inclusive la somma di lire 561,698, colla denominazione: *Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova, per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce.* »

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge è rimandata allo squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge

per spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

(V. *Atti del Senato N. 140.*)

Si darà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e della Tabella annessa.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire ottocentosestemila e duecento per la costruzione delle opere stradali indicate nel quadro annesso alla presente legge, le quali spese verranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1873 e 1874. »

La Tabella è:

Nom. progressivo	Opere da costruirsi	TOTALE ammontare della spesa	Riparto negli esercizi	
			1873	1874
1	Compimento della strada nazionale di Valle Roia (provincia di Porto Maurizio) . . . L.	324,000	134,320	189,680
2	Strada nazionale del Tonale - Costruzione del tronco da Ponte di legno al Tonale (provincia di Brescia) »	310,000	100,000	210,000
3	Sistemazione d'un tratto della strada nazionale da Spezia a Cremona, fra i ponti Monia e Rotto (provincia di Massa) . . . »	85,000	50,000	35,000
4	Maggiore spesa per la costruzione dei ponti Biola e Canalaccio (provincia di Reggio Emilia) »	32,200	32,200	» »
5	Strada del Tonale-Ricostruzione del ponte sul Serio a Seriate (provincia di Bergamo) »	56,000	» »	56,000
	L.	807,200	316,520 »	490,680

Nessuno chiedendo la parola, la votazione di questo progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà rimandata allo squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovrainposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati.

(V. *Atti del Senato N. 134.*)

Si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

« Un solo ruolo sarà fatto per le imposte dirette erariali e le sovrainposte provinciali e comunali.

» Dalle Provincie e dai Comuni al primo novembre dovranno essere comunicate al Prefetto le aliquote delle sovrainposte già da essi stanziare per l'anno avvenire e sulle quali i Comuni abbiano già riportata l'approvazione della Deputazione provinciale, quando ne sia il caso, ai termini di legge.

» A spese delle Provincie e dei Comuni, che oltre il primo novembre abbiano ritardato di comunicare al Prefetto l'aliquota, potrà essere fatto un ruolo delle sovrainposte, separato dal ruolo delle imposte dirette. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola e la legge essendo di un solo articolo, si manderà allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle Provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 133.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di vendere, colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, N. 793, ed in base a capitolati sui quali sarà udito il Consiglio di Stato, le miniere e gli stabilimenti mineralurgici della Tolfa e di Allumiere in Provincia di Roma, di Montioni in Provincia di Grosseto, di Agordo in Provincia di Belluno, e di Mongiana e stabilimenti annessi nelle provincie di Catanzaro e di Reggio. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono dichiarati alienabili i boschi siti nei territori delle provincie di Catanzaro e di Reggio, già destinati agli stabilimenti metallurgici di Mongiana ed annessi.

» E rimane di conseguenza abrogato il N. 21 dell'elenco annesso alla legge del 20 giugno 1871, N. 283.

» Essi boschi non potranno essere venduti che insieme agli stabilimenti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'acquirente dei boschi deve eseguire i tagli a regola d'arte ed a sezioni, e non potrà dissodare i terreni, nè in tutto nè in parte, senza un'apposita legge.

» L'esercizio del pascolo ed i tagli, di cui sopra, sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero di Agricoltura e Commercio. »

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge si rimanda allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 128.*)

È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di 46 milioni di lire per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule e la iscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici della relativa somma in aggiunta a quella di 90 milioni di lire, stanziata e da stanziarsi nei bilanci del 1870-1871-1872-1873-1874, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1870, N. 5858. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola sul primo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. La suddetta somma di lire 46 milioni, verrà iscritta per 20 milioni in ognuno dei bilanci dei Lavori Pubblici per gli anni 1875 e 1876, e li rimanenti 6 milioni, in quello per l'anno 1877.

(Approvato.)

« Art. 3. È pure autorizzata la spesa di lire 654,805 sul bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1873 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria sotto la denominazione: *Ferrovie Calabro-Sicule — Compimento dei lavori di costruzione, appaltati alla impresa Vitali, Charles, Picard e C. giusta la convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868. N. 4587.* »

(Approvato.)

Di questo progetto a suo tempo si farà la votazione a squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione dell'altro progetto di legge sulla spesa straordinaria di lire 1,140,206 10 per indennità dovuta e cagione di mancata esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 130.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« È autorizzata l'iscrizione della somma di L. 1,140,206 10 nello stato di prima previsione dell'anno 1873 pel Ministero delle Finanze.

» Tale somma sarà iscritta nella parte straordinaria in apposito capitolo colla denominazione: *Indennità aggiudicata ai signori fratelli Litta-Visconti-Arese per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravelone.*»

La legge, constando di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto.

Si farà ora l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto su quattro dei progetti di legge discussi oggi stesso dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Spesa straordinaria per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Ordine del giorno per domani.

Votazione degli altri progetti di legge discussi oggi.

Discussione dei seguenti progetti.

1. Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.

2. Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico.

3. Approvazione della Convenzione colla quale si concede alla contessa Guidi-Pietramellara la facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).